

Codice A1604B

D.D. 12 novembre 2020, n. 640

Regolamento regionale 15/R/2006 - Definizione dell'area di salvaguardia della nuova sorgente potabile denominata Mirabello, ubicata nel Comune di Borgosesia (VC), gestita dal CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A. e a servizio degli acquedotti dei Comuni di Guardabosone (VC) e di Crevacuore (VC).



ATTO DD 640/A1604B/2020

DEL 12/11/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

A1604B - Tutela delle acque

OGGETTO: Regolamento regionale 15/R/2006 – Definizione dell'area di salvaguardia della nuova sorgente potabile denominata Mirabello, ubicata nel Comune di Borgosesia (VC), gestita dal CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A. e a servizio degli acquedotti dei Comuni di Guardabosone (VC) e di Crevacuore (VC).

Al fine di implementare la propria disponibilità idrica, il CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A. - ente gestore del Servizio Idrico Integrato riconosciuto dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 2 "*Biellese, Vercellese, Casalese*" - con nota in data 27 giugno 2017, aveva trasmesso alla Provincia di Vercelli - ai sensi del regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R e ss.mm.ii. - la richiesta di concessione di derivazione d'acqua sotterranea ad uso potabile a mezzo di una sorgente denominata *Mirabello*, ubicata in Comune di Borgosesia (VC) e che sarà a servizio degli acquedotti dei Comuni di Guardabosone (VC) e di Crevacuore (VC).

La richiesta di concessione d'acqua sotterranea si basa sulla carenza di acque da corpi idrici superficiali e reti idriche tali da non permettere al gestore di poter soddisfare altrimenti la propria esigenza d'acqua potabile, per una portata massima di 1 l/s e media di 0,5 l/s, corrispondente ad un volume massimo annuo di 15.768 metri cubi da utilizzarsi per tutto l'anno, con restituzione in vari comuni (rete fognaria).

A seguito della valutazione di ammissibilità dell'istanza e della visita locale di istruttoria, la Provincia di Vercelli, con nota del 16 maggio 2018, aveva autorizzato il CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A. alla continuazione provvisoria della derivazione d'acqua dalla stessa sorgente richiedendo, tuttavia, il provvedimento di perimetrazione dell'area di salvaguardia, trattandosi di acque che verranno erogate a terzi mediante un impianto di pubblico acquedotto.

L'Ente di Governo dell'Ambito n. 2 "*Biellese, Vercellese, Casalese*", con nota in data 8 gennaio 2020, ha convocato una Conferenza dei Servizi semplificata in modalità asincrona ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 127, mettendo a disposizione dei soggetti interessati la documentazione tecnica relativa alla proposta di definizione dell'area di salvaguardia della sorgente *Mirabello* di cui sopra, al fine di ottenere i pareri di competenza secondo quanto previsto

dall'Allegato D del regolamento regionale 15/R/2006 e ss.mm.ii..

Successivamente, lo stesso Ente di Governo dell'Ambito n. 2, d'intesa con il gestore - committente dello studio per la ridefinizione dell'area di salvaguardia - con nota in data 7 settembre 2020 ha trasmesso la documentazione a supporto della proposta di definizione dell'area di salvaguardia della sorgente *Mirabello*.

A seguito dell'esame della documentazione tecnico-amministrativa e degli elaborati allegati all'istanza, il Settore A16.04B *Tutela delle acque* della Direzione Ambiente, Energia e Territorio della Regione Piemonte, con nota in data 9 settembre 2020, ha richiesto all'Ente di Governo dell'Ambito n. 2 di fornire alcune integrazioni a quanto inizialmente trasmesso, tra cui i pareri preventivi dell'Azienda Sanitaria Locale e dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte competenti per territorio in ordine alla localizzazione della nuova opera di presa.

Con la medesima nota ha comunicato che l'avvio del procedimento amministrativo é subordinato al ricevimento delle integrazioni sopra evidenziate; una volta ricevuto quanto richiesto, il Settore A16.04B *Tutela delle acque*, verificata la completezza e la conformità della documentazione trasmessa, provvederà ad avviare il procedimento amministrativo ai sensi del regolamento regionale 15/R/2006.

L'Ente di Governo dell'Ambito n. 2, con comunicazioni in data 23 settembre 2020 e in data 1 ottobre 2020, ha integrato la documentazione in precedenza trasmessa, caricandola on line sul proprio sito web nella sezione predisposta.

Il Settore A16.04B *Tutela delle acque* - valutate le integrazioni - ne ha preso atto ritenendole esaustive e ha proceduto ad avviare il procedimento amministrativo ai sensi del regolamento regionale 15/R/2006 con la richiesta di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La sorgente *Mirabello* (sigla CVA424) è ubicata presso l'omonima Alpe Mirabello, ad una quota di 795 metri s.l.m., nella particella catastale n. 49 del foglio di mappa n. 21, censito al N.C.T. del medesimo Comune di Borgosesia (VC), presso il confine con il Comune di Postua (VC).

L'opera di captazione è costituita da una serie di massi ciclopici ancorati al versante, a protezione e sostegno del pendio da cui viene captata la sorgente; le emergenze idriche vengono raccolte da una serie di tubazioni drenanti che portano l'acqua fino ad una prima vasca di calma e sedimentazione, da cui parte la condotta che convoglia l'acqua ai bottini di raccolta posti a quota inferiore. La vasca è dotata di condotta di troppo pieno/scarico di fondo e la condotta in partenza di filtro a succheruola in acciaio inox. Immediatamente a valle è presente un pozzetto di manovra, al cui interno c'è una valvola a sfera e la tubazione di adduzione.

Le acque captate dalla sorgente verranno condotte ad una vasca di accumulo posta immediatamente a valle della captazione e da qui convogliate ad un serbatoio ubicato direttamente a Nord-Ovest dell'abitato principale di Guardabosone e, successivamente, immerse nella linea di distribuzione; il serbatoio serve l'abitato di Guardabosone, è collegato alla linea di distribuzione dell'acquedotto di Crevacuore ed è attualmente alimentato dalle sorgenti *Raimè*, *Mirabello* e *Ronda*.

Il contesto idrogeologico a cui appartiene la sorgente in esame è rappresentato dal complesso kinzigitico della Zona Ivrea-Verbanò e dalla sua coltre di alterazione; in particolare, la circolazione idrica sotterranea si sviluppa, principalmente, nella coltre di alterazione della roccia e, subordinatamente, nella parte fratturata della stessa, che tende a chiudersi con la profondità a causa dell'aumento della pressione litostatica.

La sorgente si colloca nella parte superiore del bacino del rio Venenza, in sponda idrografica sinistra, più in alto rispetto l'alveo di qualche metro; l'area si presenta come un versante con acclività pari a circa 35° che scende da Nord-Est verso Sud-Ovest, con una pista sterrata che lo

attraversa mantenendosi all'incirca parallela alle isoipse. La sorgente è ubicata in una zona boscata o comunque agricola abbandonata, dove le radure prative sono molto rare, così come gli alpeggi. Dal punto di vista litostratigrafico il substrato roccioso è sormontato da coperture detritiche ed eluvio-colluviali, che possono raggiungere uno spessore di circa 2-3 metri; i depositi detritici sono costituiti da breccie e blocchi immersi in una matrice limoso sabbiosa, mentre le coltri sono costituite da limi sabbiosi con pietrisco. Il substrato cristallino è costituito da rocce kinzigitiche fratturate in superficie e affiora, generalmente, in corrispondenza dei versanti più acclivi, dei tagli artificiali eseguiti per la realizzazione della pista e, talora, presso i corsi d'acqua più incisi. La coltre eluviale risulta interessata, nei periodi caratterizzati da piogge intense, da fenomeni di ruscellamento concentrato che possono dar vita a modesti corsi d'acqua di carattere effimero. Secondo la classificazione di Civita (1972) si tratta di una sorgente per *limite di permeabilità indefinito*, in quanto le acque affiorano nella zona di passaggio tra la fascia alterata e fratturata delle rocce e la sottostante porzione compatta, dove le fratture sono prevalentemente anastomizzate dal carico litostatico.

Non avendo a disposizione dati per definire la curva di efflusso sorgivo poiché la captazione analizzata è sprovvista di misuratore in continuo della portata, non è stato possibile determinare il tempo di dimezzamento o la velocità di flusso e pertanto non si è potuto valutare la vulnerabilità intrinseca dell'acquifero captato. In assenza di tale parametro si è proceduto al dimensionamento dell'area di salvaguardia imponendo, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, le condizioni maggiormente cautelative, corrispondenti ad un elevato grado di vulnerabilità intrinseca (Classe A) e, di conseguenza, l'area di salvaguardia che ne è risultata coincide con il bacino di alimentazione della sorgente e ha le seguenti caratteristiche dimensionali:

- zona di tutela assoluta, di forma rettangolare e dimensioni pari a 40 metri a monte, 30 metri lateralmente e 10 metri a valle, a partire dall'opera di presa della sorgente, per una superficie di 3.361 metri quadrati;
- zona di rispetto ristretta, di forma trapezoidale, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo ed un'estensione a monte pari a 200 metri a partire dall'opera di presa della sorgente, per una superficie di 21.450 metri quadrati;
- zona di rispetto allargata, di forma poligonale e un'estensione a monte, a partire dal limite della zona di rispetto ristretta, dimensionata in relazione al particolare assetto idrogeologico in modo da coincidere con il bacino di alimentazione racchiuso dalla sorgente, per una superficie di 10.544 metri quadrati.

All'interno dell'area di salvaguardia individuata non sono presenti centri di pericolo significativi, a parte due piste sterrate, per le quali non si ritengono necessarie prescrizioni specifiche al riguardo dato il bassissimo transito che le caratterizza e alcuni settori classificati come aree a pascolo, per le quali è stato previsto il Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari di cui all'Allegato B del regolamento regionale 15/R/2006.

Le suddette zone sono rappresentate con le relative dimensioni e con l'elenco delle particelle catastali interessate nell'elaborato "9 - REGIONE PIEMONTE - PROVINCIA DI VERCELLI - COMUNE DI BORGOSIESA - AREE DI SALVAGUARDIA SU BASE CATASTALE - SCALA 1:2.000", agli atti con la documentazione trasmessa.

La proposta sopraindicata ricade totalmente nel territorio del Comune di Borgosesia (VC) che, visionata la documentazione, non ha fatto pervenire alcuna osservazione in merito alla proposta di perimetrazione presentata.

L'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale - Dipartimento territoriale Piemonte Nord Est, esaminata la documentazione tecnica e gli elaborati allegati all'istanza, con nota in data 18 settembre 2020, ha considerato adeguata e conforme ai criteri generali di cui al regolamento regionale 15/R/2006 la proposta di definizione presentata, condividendo l'individuazione e la

valutazione dei centri di rischio effettuata dal Proponente e non rilevando la necessità di adottare particolari modalità di messa in sicurezza di tali aree, salvo la sistemazione della zona di tutela assoluta, che dovrà essere completamente dedicata alla gestione della risorsa e, se possibile, recintata al fine di garantire l'integrità delle relative opere, la regolamentazione per l'accesso ed il transito dei mezzi a motore delle piste sterrate/sentieri nei tratti ricadenti nell'area individuata, al fine di permettere il passaggio ai soli mezzi strettamente necessari alle attività in loco e il rispetto di quanto riportato nel Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari.

Nella medesima nota, la stessa Agenzia, esprime parere ambientale favorevole alla proposta di ridefinizione dell'area di salvaguardia presentata, condizionato, tuttavia, al recepimento delle sopraccitate richieste, suggerendo inoltre la collaborazione con l'amministrazione comunale sul cui territorio insiste l'opera di presa in merito all'opportunità di delimitare la zona di tutela assoluta o anche solo una porzione della stessa, così da poter valutare l'ampiezza massima realizzabile e fattibilmente posizionabile della recinzione.

L'Azienda Sanitaria Locale di Vercelli - Dipartimento di Prevenzione - S.C. Igiene Alimenti e Nutrizione - esaminata la documentazione allegata all'istanza ed effettuati gli opportuni accertamenti, con nota in data 30 settembre 2020, ha ritenuto condivisibile il nuovo riassetto territoriale e la previsione dell'area di salvaguardia così come proposta sottolineando, tuttavia, che ulteriori indicazioni e prescrizioni potranno essere disposte a conclusione dell'iter richiesto dal gestore al fine di ottenere il giudizio di potabilità di cui al D.M. Sanità del 26 marzo 1991, fatte salve le regole e le misure discendenti dalle valutazioni dei rischi condotta dal CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A. secondo il modello del *Water safety plan*.

In conformità a quanto previsto nell'Allegato B del regolamento regionale 15/R del 2006, la documentazione presentata comprende la Proposta di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari per le particelle catastali a destinazione pascolo ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia.

Ai sensi del suddetto regolamento regionale, nelle aree di salvaguardia delle sorgenti in ambito collinare/montano, non è richiesto di approfondire gli studi riguardanti il profilo pedologico del terreno per:

- l'estrema variabilità pedologica dei versanti, con particolare riferimento alla profondità dei suoli agrari e alla percentuale di scheletro presente, che rende difficoltosa e con ampio margine di errore l'estensione a livello areale della capacità protettiva dei suoli a partire dai profili realizzati e osservati;
- la dinamica d'infiltrazione delle precipitazioni meteoriche nel terreno che ha delle peculiarità proprie, per il ruolo rilevante di difficile quantificazione e di estrema variabilità che assumono lo scorrimento superficiale e lo scorrimento ipodermico (al di sotto dei primi centimetri di suolo).

Lo studio pedologico per definire la capacità protettiva dei suoli non è quindi necessario per le zone di rispetto della sorgente *Mirabello*, occupate, prevalentemente, da superfici boschive e pascoli; sono presenti, infatti, acero-tiglio-frassineti, castagneti, faggete, robinieti e rimboschimenti di conifere e latifoglie. In questi contesti morfologici collinari, la gestione agricola delle zone di rispetto è pertanto desunta unicamente dalla valutazione della vulnerabilità intrinseca dell'acquifero alimentante la sorgente che, nel caso specifico, è stato riscontrato essere di grado elevato, cui corrisponde la Classe A di gestione agricola. I terreni appartenenti a tale classe sono caratterizzati dal massimo rischio di contaminazione della risorsa idrica sotterranea e, conseguentemente, occorre limitare gli interventi agronomici e attenersi ad un'attenta gestione della tecnica colturale, differenziata tra la zona di rispetto ristretta e la zona di rispetto allargata.

Resta comunque fermo il divieto di intervenire con mezzi di tipo chimico per scopi non agricoli finalizzati al contenimento della vegetazione e l'intervento con mezzi chimici nelle aree assimilate a "bosco" dall'articolo 2, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 "*Orientamento e modernizzazione del sistema forestale a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo*

2001, n. 57”.

Ai sensi della vigente normativa in materia, è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo con la pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 42, in data 15 ottobre 2020.

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla legge.

Considerato che dall'esame della documentazione trasmessa è stato possibile accertare che la proposta di definizione risulta conforme ai criteri generali di cui al regolamento regionale 15/R/2006 recante “*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*”.

Atteso che l'area di salvaguardia proposta è stata dimensionata attraverso l'utilizzo di criteri tecnici rispondenti alla necessità di tutela delle acque destinate al consumo umano.

Ritenuto che la proposta di definizione dell'area di salvaguardia possa essere accolta a condizione che siano garantiti comunque gli adempimenti di legge vigenti sui requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano e sull'aspetto igienico della captazione, nonché posti in essere tutti i controlli e gli interventi segnalati nei pareri dell'ARPA e dell'ASL competenti, e in particolare che:

- si provveda alla sistemazione e manutenzione della zona di tutela assoluta, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R del 2006, che dovrà essere completamente dedicata alla gestione della risorsa, adeguatamente protetta da possibili infiltrazioni d'acqua dalla superficie e, se possibile, recintata al fine di garantire l'integrità delle relative opere; considerata la localizzazione della zona può essere congruo delimitare anche solo una porzione dell'area stessa, in adiacenza all'opera di presa; l'accesso in tale zona dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore ed alle autorità di controllo;
- si effettuino interventi di pulizia periodica dell'opera di presa e di manutenzione dell'edificio di presa, nonché il controllo della vegetazione infestante nei pressi del manufatto stesso;
- si provveda a mantenere pulito il versante al fine di conservare la naturalità del pendio racchiuso dalla captazione ed i sentieri e le piste forestali che attraversano l'area di salvaguardia;
- si provveda a regolamentare il transito dei mezzi a motore nei tratti di viabilità che attraversano l'area di salvaguardia - anche tramite adeguata cartellonistica - al fine di permettere il passaggio solo dei mezzi strettamente necessari alle attività in loco; la cartellonistica, in particolare, dovrà sensibilizzare il pubblico sulla necessità di porre ogni attenzione comportamentale e scrupolo gestionale per evitare lo sversamento accidentale di sostanze pericolose nell'area di salvaguardia, allo scopo di tutelare la fonte di approvvigionamento potabile limitrofa;
- si raccomanda la predisposizione di un piano di sicurezza secondo il modello del *Water safety plan*, utile alla programmazione dei controlli analitici e del monitoraggio delle infrastrutture;
- si provveda alla verifica degli eventuali centri di rischio potenzialmente pericolosi per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa - laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento;
- prima che le acque prelevate vengano immesse nella rete acquedottistica siano eseguiti dall'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio tutti i campionamenti ai fini dell'espressione del giudizio d'idoneità al consumo umano, come previsto dalle vigenti norme in materia;
- l'eventuale impiego di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari nella conduzione delle attività agricole sia effettuato in conformità alle indicazioni di cui alla Proposta di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari allegata all'istanza di definizione dell'area

di salvaguardia, che dovrà essere sottoscritta dai conduttori delle particelle agricole ricadenti all'interno della medesima area.

Vista la documentazione presentata, redatta in conformità a quanto previsto nell'Allegato B del regolamento regionale 15/R del 2006 e comprendente la Proposta di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari relativa alle particelle catastali ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia della sorgente *Mirabello*, che dovrà essere sottoscritta dai conduttori delle particelle a destinazione agricola e che dovrà altresì essere inviata, sotto forma di comunicazione, alla Provincia di Vercelli da tutti coloro che detengono i titoli d'uso delle particelle interessate;

dato atto che in assenza di una formale comunicazione alla Provincia di Vercelli del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari è vietato lo spandimento di concimi chimici, degli effluenti zootecnici e dei prodotti fitosanitari;

ritenuto che le attività di pascolo presenti nell'area di salvaguardia potranno essere condotte in conformità alle disposizioni di legge secondo le previsioni del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari sopra richiamato;

vista la domanda, in data 27 giugno 2017, con la quale il CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A. ha presentato alla Provincia di Vercelli - ai sensi del regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R e ss.mm.ii. - richiesta di concessione di derivazione d'acqua sotterranea ad uso potabile a mezzo di una sorgente denominata *Mirabello*, ubicata in Comune di Borgosesia - dati catastali di ubicazione dell'opera: foglio di mappa n. 21, particella catastale n. 49 - per una portata massima di 1 l/s, una portata media di 0,50 l/s ed un volume massimo annuo di 15.768 metri cubi da utilizzarsi per tutto l'anno con restituzione in vari comuni (rete fognaria);

visto il verbale della visita locale d'istruttoria del 16 maggio 2018, con il quale la Provincia di Vercelli ha comunicato che non sono stati rilevati motivi ostativi al rilascio della concessione di derivazione d'acqua dalla nuova sorgente sospendendo, tuttavia, il procedimento amministrativo per il rilascio della stessa concessione in attesa del provvedimento di perimetrazione dell'area di salvaguardia della captazione, trattandosi di acque che verranno erogate a terzi mediante un impianto di pubblico acquedotto;

vista la nota dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 2 "*Biellese, Vercellese, Casalese*", in data 7 settembre 2020 - prot. n. 1539, di trasmissione degli atti della proposta di definizione presentata;

vista la nota del Settore A16.04B *Tutela delle acque* della Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio, in data 9 settembre 2020 - prot. n. 80691, di richiesta di integrazioni alla documentazione precedentemente trasmessa;

viste le comunicazioni dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 2, in data 23 settembre 2020 e 1 ottobre 2020, con le quali è stata integrata la documentazione in precedenza trasmessa, caricandola on line sul proprio sito web nella sezione predisposta;

vista la nota dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale - Dipartimento territoriale Piemonte Nord Est, in data 18 settembre 2020;

vista la nota dell'Azienda Sanitaria Locale di Vercelli - Dipartimento di Prevenzione - S.C. Igiene Alimenti e Nutrizione, in data 30 settembre 2020 - prot. n. 0057730;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del

17 ottobre 2016.

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- legge regionale 26 marzo 1990, n. 13, "Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili" e ss.mm.ii.;
- legge regionale 30 aprile 1996, n. 22, "Ricerca uso e tutela delle acque sotterranee" e ss.mm.ii.;
- legge regionale 20 gennaio 1997, n. 13 (vigente dal 28/05/2012) "Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali per l'organizzazione del servizio idrico integrato e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli Enti locali ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e successive modifiche ed integrazioni. Indirizzo e coordinamento dei soggetti istituzionali in materia di risorse idriche" e ss.mm.ii.;
- decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, "Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R, recante "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R, recante "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R, recante "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R recante "Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- articolo 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;
- articolo 7, lettera a) del provvedimento organizzativo allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 10-9336 del 1 agosto 2008.

determina

- a. L'area di salvaguardia della sorgente potabile denominata *Mirabello*, ubicata nel Comune di Borgosesia (VC), gestita dal CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A. e a servizio degli acquedotti dei Comuni di Guardabosone (VC) e di Crevacuore (VC), è definita come risulta nell'elaborato "9 - REGIONE PIEMONTE - PROVINCIA DI VERCELLI - COMUNE DI BORGOSIESIA - AREE DI SALVAGUARDIA SU BASE CATASTALE - SCALA 1:2.000", allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale.
- b. Nell'area di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento si applicano i vincoli e le limitazioni d'uso definiti dagli articoli 4 e 6 del regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)", relativi rispettivamente alla zona di tutela assoluta ed alla zona di rispetto, ristretta e allargata.

Per quanto concerne le attività di pascolo che interessano l'area di salvaguardia, ricadente in Classe A, all'interno della zona di rispetto ristretta è vietata la stabulazione del bestiame, il pascolamento degli animali, l'accumulo e lo stoccaggio degli effluenti zootecnici e l'utilizzazione dei prodotti fertilizzanti e fitosanitari; nella zona di rispetto allargata, invece, è possibile la stabulazione ed il pascolo del bestiame purché nei loro effluenti non si superi il carico di azoto di 170 kg annuo per ettaro. Nella zona di rispetto allargata le concimazioni dovranno essere condotte tenendo conto degli apporti e dovranno limitarsi a bilanciare le asportazioni prevedibili dimostrate a mezzo della compilazione del Piano di Utilizzazione Agronomica, ex regolamento regionale 9/R/2002 e l'azoto somministrato non potrà eccedere il limite di 170 kg annui per ettaro. Inoltre, le concimazioni fosfatiche e potassiche dovranno apportare al terreno quantitativi, rispettivamente, di *fosforo* e di *potassio* pari ai prevedibili consumi delle colture senza mai superare le dotazioni, per il *fosforo* assimilabile, di 25 parti per milione (p.p.m.) se valutate con il metodo Olsen, ovvero le 62,5 p.p.m. se valutate con il metodo Bray-Kurtz e, per il *potassio*, le 180 p.p.m..

Gli eventuali trattamenti fitosanitari e di diserbo dovranno essere effettuati con i prodotti ammessi dal Regolamento CEE n. 834 /2007 e dal Regolamento CEE n. 889/2008, ovvero i trattamenti conformi alle norme tecniche regionali vigenti in materia di produzione colturale integrata.

Negli areali interessati è vietato, inoltre, l'uso di geodisinfettanti ai sensi del decreto legislativo 174/2000, che attua la Direttiva 98/8/CE.

In particolare, è vietato l'impiego per scopi non agricoli di mezzi di tipo chimico finalizzati al contenimento della vegetazione ed intervenire con mezzi di tipo chimico per il contenimento della vegetazione in aree a particolare destinazione funzionale, quali le zone di rispetto degli elettrodotti e dei gasdotti.

E', inoltre, assolutamente vietato l'impiego per scopi non agricoli di mezzi di tipo chimico finalizzati al contenimento della vegetazione e l'intervento con mezzi chimici nelle aree assimilate a "bosco" dall'articolo 2, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 "Orientamento e modernizzazione del sistema forestale a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57".

c. Il gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Guardabosone (VC) e di Crevacuore (VC) - CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A. - come definito all'articolo 2, comma 1, lettera l) del regolamento regionale 15/R del 2006, é altresì tenuto agli adempimenti di cui all'articolo 7, commi 3 e 4 del citato regolamento regionale 15/R/2006, nonché a:

- garantire che la zona di tutela assoluta, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R del 2006, sia completamente dedicata alla gestione della risorsa, adeguatamente protetta da possibili infiltrazioni d'acqua dalla superficie e, se possibile, recintata al fine di garantire l'integrità delle relative opere; considerata la localizzazione della zona può essere congruo delimitare anche solo una porzione dell'area stessa, in adiacenza all'opera di presa; l'accesso in tale zona dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore ed alle autorità di controllo;
- installare adeguata cartellonistica di segnalazione in corrispondenza dell'opera di presa e della viabilità secondaria in prossimità della stessa al fine di rendere pubblica la necessità di segnalare eventuali sversamenti accidentali di sostanze pericolose; la cartellonistica, in particolare, dovrà sensibilizzare il pubblico sulla necessità di porre ogni attenzione comportamentale e scrupolo gestionale per evitare lo sversamento accidentale di sostanze pericolose nell'area di salvaguardia, allo scopo di tutelare la fonte di approvvigionamento potabile limitrofa;
- effettuare interventi di pulizia periodica dell'opera di presa, di manutenzione dell'edificio di presa e prevedere il controllo della vegetazione infestante nei pressi del manufatto stesso;
- ottenere dall'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio il giudizio di potabilità delle acque prelevate prima di immettere le stesse nella rete acquedottistica comunale;
- predisporre un piano di sicurezza secondo il modello del *Water safety plan*, utile alla programmazione dei controlli analitici e del monitoraggio delle infrastrutture.

d. A norma dell'articolo 8, comma 3 del regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente

provvedimento é trasmessa, oltre che al proponente:

- alla Provincia di Vercelli per l'inserimento nel disciplinare di concessione delle prescrizioni poste a carico del concessionario del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Guardabosone (VC) e di Crevacuore (VC) - CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A. - per la tutela del punto di presa;
- alle strutture regionali competenti in materia di Pianificazione e gestione urbanistica e di Economia montana e foreste;
- all'Azienda sanitaria locale;
- al Dipartimento dell'ARPA.

e) A norma dell'articolo 8, comma 4 del regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento è altresì trasmessa alla Provincia di Vercelli per gli adempimenti relativi al Piano territoriale di coordinamento ed al Comune di Borgosesia, affinché lo stesso provveda a:

- recepire nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla definizione dell'area di salvaguardia di cui al presente provvedimento, anche al fine di mantenere le condizioni di naturalità del versante racchiuso dalla captazione e le piste forestali che attraversano la stessa area, così come previsto dall'articolo 8, comma 4 della legge regionale n. 13 del 20 gennaio 1997 (Vigente dal 28/05/2012);
- notificare ai proprietari o possessori dei terreni interessati dall'area di salvaguardia il presente provvedimento di definizione con i relativi vincoli;
- emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la predetta definizione dell'area di salvaguardia;
- regolamentare il transito dei mezzi a motore nei tratti di viabilità che attraversano l'area di salvaguardia - anche tramite adeguata cartellonistica - al fine di permettere il passaggio solo dei mezzi strettamente necessari alle attività in loco;
- verificare gli eventuali centri di rischio potenzialmente pericolosi per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa - laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 40 del d.lgs. n. 33/2013, nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

IL DIRIGENTE (A1604B - Tutela delle acque)
Firmato digitalmente da Paolo Mancin

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. AREE_DI_SALVAGUARDIA_Mirabello-firma.pdf

Allegato 


1 L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

PARTICELLE COMPRESSE NELLA ZONA DI TUTELA ASSOLUTA		
ZTA = 3361 mq		
COMUNE DI BORGOSIESIA		
FOGLIO	MODALITA'	NUMERO PARTICELLA
21	parzialmente	11-46-48-49-50-51-54-55-74
21	totalmente	-
PARTICELLE COMPRESSE NELLA ZONA DI RISPETTO RISTRETTA		
ZRR = 21450 mq		
COMUNE DI BORGOSIESIA		
FOGLIO	MODALITA'	NUMERO PARTICELLA
21	parzialmente	11-29-50-51-55-56-59
21	totalmente	52-53
PARTICELLE COMPRESSE NELLA ZONA DI RISPETTO ALLARGATA		
ZRA = 10544 mq		
COMUNE DI BORGOSIESIA		
FOGLIO	MODALITA'	NUMERO PARTICELLA
21	parzialmente	11-17-19-20-21-23-24-26-27-28-29-352
21	totalmente	-

PUNTO	X	Y
0	0,0	0,0
1	-23,0	25,2
2	3,7	-34,4
3	51,6	-6,0
4	21,5	52,5
5	2,4	40,5
6	21,3	88,5
7	37,7	117,1
8	101,7	169,5
9	143,0	202,3
10	185,3	270,5
11	209,6	339,9
12	212,3	254,1
13	202,8	216,6
14	202,2	148,3
15	185,8	74,8
16	158,8	30,3
17	131,9	-2,5
18	116,0	-12,6
19	75,8	-21,6
20	33,5	-17,9

LEGENDA

- CVA424
- ZTA
- ZRR
- ZRA
- Punti notevoli
- Assi cartesiani



Stampa professionale del geologo Massimo Gobbi, n. 453.

